

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

(GU n.51 del 27-12-2014)

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 47 del 19 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

Art. 2 finalita'

Art. 3 principi

Art. 4 destinatari degli interventi

Art. 5 soggetti attuatori

CAPO II - ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 6 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 7 competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 8 linee guida

Art. 9 programma triennale degli interventi

Art. 10 clausola valutativa

CAPO III - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - (ARDISS)

SEZIONE I - ISTITUZIONE DELL'ARDISS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDISS

Art. 11 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 12 funzioni della Regione nei confronti dell'ARDISS

Art. 13 controllo e vigilanza

SEZIONE II - ORGANI

Art. 14 organi

Art. 15 Direttore generale

Art. 16 Comitato degli studenti

Art. 17 Revisore unico dei conti

SEZIONE III - GESTIONE DELL'ARDISS

Art. 18 personale

Art. 19 patrimonio e contabilita'

Art. 20 dotazione finanziaria

Art. 21 acquisizione di beni e servizi

CAPO IV - INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22 tipologie di intervento

Art. 23 borse di studio

Art. 24 cumulo con altre borse di studio

Art. 25 prestiti

Art. 26 contributi

Art. 27 servizi abitativi

Art. 28 servizi di ristorazione

Art. 29 servizi per la mobilita' internazionale e l'accoglienza
Art. 30 servizi di orientamento
Art. 31 servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi
Art. 32 servizi di trasporto
Art. 33 servizi a favore delle persone con disabilita'
Art. 34 servizi di assistenza sanitaria
Art. 35 attivita' a tempo parziale e tirocini
Art. 36 Carta dei servizi
Art. 37 tassa regionale per il diritto allo studio universitario
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 norme transitorie
Art. 39 modifiche alla legge regionale 16/2012
Art. 40 abrogazioni
Art. 41 norme finanziarie
Art. 42 entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonche' dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni.

Art. 2
Finalita'

1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalita':

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunita', il conseguimento dei piu' alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualita' dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalita' degli studenti;

c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;

d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attivita' universitaria;

e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunita' in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.

Art. 3
Principi

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:

- a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;
- b) liberta' di scelta nella fruizione degli interventi;
- c) condizioni di parita' di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;
- d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuita' o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
- e) miglioramento continuo della qualita' degli interventi offerti anche attraverso le attivita' di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
- f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilita';
- g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;
- h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
- i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
- j) promozione della mobilita' territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
- k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, attraverso intese con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- l) promozione di attivita' di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

Art. 4
Destinatari degli interventi

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'art. 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle universita', dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonche' gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'art. 22 non finanziati da risorse statali:

- a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilita' internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilita' internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio

regionale;

c) i ricercatori e i professori provenienti da altre universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le universita', gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;

3. Gli interventi di cui all'art. 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. L'estensione degli interventi previsti all'art. 22 ai soggetti di cui al comma 2 e' disposta dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) di cui all'art. 11, secondo i principi e le finalita' previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonche' nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'art. 9 e nei limiti delle disponibilita' finanziarie.

5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Soggetti attuatori

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:

a) approva le linee guida di cui all'art. 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 22;

b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalita' di cui all'art. 10;

c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDISS;

d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all'art. 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalita' di cui all'art. 25 della legge regionale 16/2012.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 la Regione si avvale dell'ARDISS.

3. L'ARDISS svolge le proprie attivita' direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarieta'.

Capo II Organismi e strumenti di programmazione e valutazione

Art. 6 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, gia' istituita con l'art. 41 della legge regionale 16/2012, e' costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed e' composta da:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;

c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;

d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;

e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a);

f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);

g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera c);

h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

3. Il Direttore dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.

4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 9.

Art. 7

Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:

a) predispone la proposta di linee guida di cui all'art. 8;

b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;

c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;

d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attivita' di supporto.

5. La partecipazione alla Conferenza e' onorifica e da' luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalita' e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 8 Linee guida

1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'art. 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalita', degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'art. 22, tra l'altro:

a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualita' dei servizi medesimi;

b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;

c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS agli studenti di cui all'art. 4, comma 1;

d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 2;

e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;

f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilita' internazionali;

g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualita' dei servizi rivolti agli studenti.

3. Le linee guida stabiliscono inoltre:

a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS;

c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della Carta dei servizi di cui all'art. 36;

d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'art. 22, comma 1, lettera c).

4. Le linee guida hanno validita' triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.

5. Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede all'aggiornamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).

Art. 9 Programma triennale degli interventi

1. Il Direttore generale dell'ARDISS di cui all'art. 15 predispone, in conformita' alle linee guida di cui all'art. 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'art. 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.

2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le prioritari, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:

a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio

nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;

b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;

c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalita' degli studenti;

e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS;

f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera d).

3. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale ed e' aggiornato annualmente.

Art. 10

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalita' previste all'art. 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che da' conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'art. 8 e del programma di cui all'art. 9, rilevando le eventuali criticita' emerse;

b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le prioritari e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:

1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;

2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilita', dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;

3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2;

4) delle modalita' di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'art. 36, nonche' della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualita' dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.

2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.

3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del

Consiglio regionale.

Capo III Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)

Sezione I Disciplina dell'ARDISS e funzioni della regione nei confronti dell'ARDISS

Art. 11 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori

1. Al perseguimento delle finalita' previste dalla presente legge provvede l'ARDISS, istituita con l'art. 27 della legge regionale 16/2012, ente funzionale della Regione, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. L'ARDISS ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

3. Spetta all'ARDISS:

a) predisporre lo schema del programma secondo le modalita' di cui all'art. 9;

b) attuare gli interventi medesimi;

c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b) e il personale assegnato.

4. L'ARDISS può svolgere per conto della Regione attivita' di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonché attivita' funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attivita' può stipulare apposite convenzioni con universita', istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

5. L'ARDISS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Art. 12 Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDISS

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attivita' istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) nomina gli organi;

c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;

d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;

e) esercita le attivita' di vigilanza e di controllo;

f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;

g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalita'.

Art. 13

Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
- b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
- c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
- d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale puo' disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.

Sezione II Organi dell'ARDISS

Art. 14 Organi

1. Sono organi dell'ARDISS:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato degli studenti;
- c) il Revisore unico dei conti.

Art. 15 Direttore generale

1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario.

2. Il Direttore generale e' scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di Direttore centrale. All'atto della nomina del Direttore generale, la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in

analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei Direttori centrali.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di legge, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

7. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) predispone lo schema del programma di cui all'art. 9;
- b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
- c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDISS;
- d) adotta la Carta dei servizi di cui all'art. 36;
- e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
- f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
- g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDISS con facoltà di conciliare e transigere;
- h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDISS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
- i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
- k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera d);
- l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

Art. 16 Comitato degli studenti

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:

- a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
- b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalita' previste dall'ordinamento della Scuola medesima.

2. Spetta al Comitato degli studenti:

a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'art. 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'art. 36;

b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'art. 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'art. 15, comma 8, lettera e);

c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'art. 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'art. 15, comma 8, lettera f), nonche' alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;

d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalita' di realizzazione degli interventi di cui all'art. 22;

e) verificare la qualita' dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'art. 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'art. 36;

f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'art. 6, comma 2, lettere e), f) e g).

3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), e' obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'art. 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDISS, la quale assicura l'attivita' di supporto.

6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed e' ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.

7. La partecipazione al Comitato degli studenti e' onorifica e da' luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalita' e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDISS.

8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

Art. 17

Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e puo'

chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalita' e' nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti e' designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente e' designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti puo', in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:

- a) il personale in servizio presso l'ARDISS;
- b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDISS;
- c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;
- d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.

9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilita' o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.

10. Le cause di ineleggibilita' o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilita'.

11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita', rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessita' di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

Sezione III Gestione dell'ARDISS

Art. 18 Personale

1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione di particolari attivita' implichi la necessita', per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDISS puo' ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

Art. 19 Patrimonio e contabilita'

1. Il patrimonio dell'ARDISS e' costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dell'ARDISS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Art. 20

Dotazione finanziaria

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:

- a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
- b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- d) atti di liberalita' e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
- e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
- f) fondi provenienti dall'Unione europea;
- g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
- h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attivita'.

Art. 21

Acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attivita' dell'ARDISS puo' avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

Capo IV

Interventi e tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 22

Tipologie di intervento

1. La Regione persegue le finalita' previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- a) benefici di natura economica, articolati in:
 - 1) borse di studio;
 - 2) prestiti;
 - 3) contributi;
- b) servizi per l'accoglienza, articolati in:
 - 1) servizi abitativi;
 - 2) servizi di ristorazione;
 - 3) servizi per la mobilita' internazionale e l'accoglienza;
 - 4) servizi di orientamento;
 - 5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
 - 6) servizi di trasporto;
 - 7) servizi a favore dei soggetti con disabilita';
 - 8) servizi di assistenza sanitaria;
- c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalita' di cui all'art. 24 della legge regionale 16/2012.

Art. 23

Borse di studio

1. La borsa di studio e' un beneficio in denaro e servizi reso per la finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo

68/2012.

2. La borsa di studio e' attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

3. Il bando di concorso e' pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).

Art. 24

Cumulo con altre borse di studio

1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, e' cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'art. 8. Resta ferma la facolta' di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attivita' di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidita' pari o superiore al 66 per cento.

Art. 25

Prestiti

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilita' internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDISS.

2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'art. 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilita' finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'art. 4, comma 2.

3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDISS puo' stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

Art. 26

Contributi

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorita' ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;

b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'art. 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non e' superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e);

c) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della

graduatoria e' data priorit  ai requisiti di merito e, in caso di parita', agli studenti con redditi piu' bassi;

d) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilita' internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorit  ai requisiti di merito e, in caso di parita', agli studenti con redditi piu' bassi;

e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, con disabilita' per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d);

f) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), per attivita' culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDISS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8.

Art. 27 Servizi abitativi

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che e' costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attivita' formative e di ricerca dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilita' e lo scambio internazionale per la finalita' specifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'ARDISS puo' stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 16/2012 e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

3. Il servizio abitativo e' gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b); il servizio puo' essere esteso a tutti i destinatari di cui all'art. 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

4. Nel programma di cui all'art. 9 e' stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilita' degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.

5. L'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, puo' consentire alle Universita', agli enti locali, nonche' agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attivita' culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

6. L'ARDISS puo' istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'art. 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini,

della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'art. 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'art. 38, comma 9.

Art. 28

Servizi di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'art. 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'art. 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'art. 4, secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.

3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDISS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.

4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

Art. 29

Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'art. 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 30

Servizi di orientamento

1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di

cambiamento e per sviluppare proprie capacita' di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

2. I servizi sono posti in essere dall'ARDISS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'art. 4.

Art. 31

Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attivita' poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalita' specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:

a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;

b) la promozione dell'organizzazione di attivita' sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;

c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalita' di studio, mediante accordi con gli organismi a cio' preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;

d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'art. 4.

Art. 32

Servizi di trasporto

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalita' specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'art. 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8.

Art. 33

Servizi a favore delle persone con disabilita'

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'art. 4 con disabilita' perseguono le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e prevedono:

a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilita' e in raccordo

con le competenze di altri soggetti istituzionali;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Art. 34

Servizi di assistenza sanitaria

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalita' specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 35

Attivita' a tempo parziale e tirocini

1. L'ARDISS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012, sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilita' amministrativa.

2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle universita', degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonche' ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.

3. L'ARDISS puo' essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in conformita' con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.

Art. 36

Carta dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalita' di erogazione dei servizi stessi.

Art. 37

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce e' stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.

3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle universita', agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:

a) le modalita' di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalita' per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

c) le modalita' per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al

comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalita' e i termini per il versamento all'ARDISS delle somme riscosse.

5. La convenzione e' stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDISS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDISS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalita' del loro impiego.

Capo V Disposizioni finali

Art. 38 Norme transitorie

1. L'ARDISS, istituita con legge regionale 16/2012, continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle piu' recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.

4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012.

5. Il Revisore unico dei conti e' nominato entro il termine di scadenza dell'incarico del Revisore unico dei conti di cui all'art. 34 della legge regionale 16/2012.

6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDISS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012, gia' conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDISS di cui alla presente legge.

8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDISS puo' stipulare le convenzioni di cui all'art. 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012.

10. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'art. 8 tenendo conto degli standard minimi di qualita' dei servizi di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), con

riferimento:

- a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;
- b) alla dotazione di servizi e attrezzature;
- c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.

11. L'istanza di accreditamento e' presentata all'ARDISS che accerta l'idoneita' delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonche' mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

13. Le disposizioni di cui all'art. 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39

Modifiche alla legge regionale 16/2012

1. All'art. 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 29,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario,»;

b) al comma 3 le parole «il soggetto gestore degli interventi di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario,»;

c) il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 16/2012 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.».

2. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 16/2012 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'art. 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.».

Art. 40

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5-bis, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 43, gli articoli 45 e 46 della legge regionale 16/2012;

b) il comma 67 dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

c) le lettere a), b) e c) del comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'art. 22, il comma 1 dell'art. 23, il comma 1 dell'art. 24, il comma 1 dell'art. 25, il comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 26, il comma 1 dell'art. 27 e il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario);

e) il comma 14 dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2013, n.

5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione).

Art. 41
Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 5, fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto del capitolo 5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 42
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).